



# COMUNE DI MARINEO

PROVINCIA DI PALERMO  
AREA AFFARI GENERALI – POLIZIA LOCALE

Ordinanza n° 21/2017

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

*Vista la richiesta prot.n. 9010 del 28.06.2017 della ditta SOCEP tesa ad ottenere il giorno 30 giugno 2017 l'istituzione temporanea del divieto di sosta nelle vie Don Bosco, via Padre Massimiliano Kolbe, Largo Indipendenza tratto compreso tra via Unità d'Italia e Vicolo Caruso, Via Unità D'Italia, Corso dei Mille, angolo Piazza Inghima fino a Piazza Castello, Via San Francesco, Via San Cimino tratto compreso tra la Via San Francesco e la S.P. Marineo – Santa Cristina Gela.*

*Accertato che la tipologia dell'intervento richiede l'istituzione temporanea del divieto di sosta nei tratti stradali interessati al passaggio del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti provenienti dal cantiere della ditta di cui sopra, fino alla discarica inerti del Comune di Marineo.*

*Visto l'art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285 del 30.04.92, e successive modifiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;*

*Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000*

*Sentito il parere degli operatori di P.M.*

## ORDINA

*L'istituzione temporanea del divieto di sosta, giorno 30.06.2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00, nelle nelle seguenti vie:*

- *Via Don Bosco;*
- *Via Padre Massimiliano Kolbe;*
- *Largo Indipendenza tratto compreso tra via Unità d'Italia e Vicolo Caruso;*
- *Via Unità D'Italia;*
- *Corso dei Mille, tratto compreso tra Piazza Inghima e Piazza Castello;*
- *Via San Francesco;*
- *Via San Cimino tratto compreso tra la Via San Francesco e la S.P. Marineo – Santa Cristina Gela.*

*La Ditta ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti l'incolumità pubblica e la normativa del codice sulla disciplina della circolazione stradale della cui inadempienza è direttamente responsabile.*

*Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa.*

*Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei segnali stradali collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.*

*La stessa provvederà ad occultare i segnali preesistenti contrastanti con la nuova regolamentazione ed al ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica originaria.*

*In caso di inosservanza di quanto previsto nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.*

*Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.*

*Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.*

*Si notifici copia della presente a:*

*Ufficio Tecnico – sede-*

*Comando Stazione Carabinieri- Marineo*


*Ditta SOCEP*

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente ordinanza.*

*In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento del C.d.S. emanato con DPR n. 495/1992.*

*Dalla Residenza Municipale li, 28.06.2017*

*Il Coordinatore del Servizio  
Isp. Capo Vincenzo Triolo*



*Il Responsabile  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino*

